



Azienda pubblica di servizi alla persona
"OPERA PIA COIANIZ" – TARCENTO

APPALTI PUBBLICI – SELEZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

REGOLE DI COMPETENZA E TRASPARENZA

Art. 216 comma 2, D. Lgs. 50/2016

deliberazione del Consiglio d'amministrazione n. 19 del 12 ottobre 2016

L'art. 216 del DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 "DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE SULL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE, SUGLI APPALTI PUBBLICI E SULLE PROCEDURE D'APPALTO DEGLI ENTI EROGATORI NEI SETTORI DELL'ACQUA, DELL'ENERGIA, DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI POSTALI, NONCHÉ PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE" detta al comma 2 la disciplina transitoria per la selezione dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle gare d'appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Letteralmente la norma citata dice che fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Il presente documento definisce le regole di competenza e trasparenza che il Direttore Generale - soggetto deputato ad effettuare le nomine delle commissioni giudicatrici e di conseguenza la selezione dei commissari - è tenuto a seguire nell'espletamento di questa funzione. L'utilizzo di queste regole è necessario solo nel caso in cui le procedure sono aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel periodo transitorio, che si presume non prolungato nel tempo, si esprime - anche con la finalità di garantire l'economicità delle procedure - la preferenza per la composizione delle commissioni giudicatrici composte da specialisti interni all'Azienda ogni qualvolta siano presenti dipendenti e collaboratori con professionalità ed esperienze tali da poter esprimere la valutazione su basi che garantiscano la competenza delle scelte.

I limiti alla nomina di membri interni nelle commissioni sono costituiti pertanto dal dettato del comma 4 dell'art. 77 del Codice - *i commissari non devono aver svolto nè possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta* - oltre dal fatto che non esistano tra i collaboratori e dipendenti dell'Azienda persone che abbiano le necessarie competenze per effettuare la valutazione dei progetti degli offerenti.

La scelta può ricadere su funzionari di altre Amministrazioni Pubbliche che a loro volta sono Amministrazioni aggiudicatrici, sia quando l'Azienda non abbia nel suo organico o tra i suoi collaboratori le competenze necessarie, sia per garantire la necessaria pluralità e diversità di valutazioni nell'esame delle offerte, inserendo nella commissione almeno un membro che non sia direttamente collegato all'Azienda.

In questo caso, la scelta si orienterà preferibilmente su dipendenti di Enti Locali, di Aziende Sanitarie ed altre Aziende pubbliche di servizi alla persona, dei quali si abbia conoscenza diretta e di conseguenza certezza rispetto alle competenze che sono in grado di esprimere.

E' previsto anche il ricorso a liberi professionisti, docenti universitari quando il contratto da aggiudicare abbia dei contenuti di elevata specializzazione in campi dove tradizionalmente la Pubblica Amministrazione non esprime competenze specifiche (informatica, impiantistica, competenze matematiche ed attuariali).

In questo caso, dal momento che la scelta è rivolta al settore privato, la trasparenza sarà garantita tramite la pubblicazione sul sito istituzionale per almeno 10 giorni di un apposito avviso a cura della Direzione Generale, che specifichi le professionalità e l'impegno richiesto e richieda la trasmissione di un curriculum vitae.

La competenza sarà invece garantita esaminando i dossier pervenuti e selezionando quello che a parere della Direzione sia il più adeguato relativamente alle conoscenze ed alle esperienze ed alla possibilità di impegnarsi proficuamente e costantemente nel lavoro della commissione.

Le regole sopra definite dovranno essere osservate fino al momento in cui l'ANAC avrà provveduto all'istituzione dell'*Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici*, di cui all'art. 78 del Codice e alla definizione di tutte le procedure operative necessarie per il suo funzionamento.